

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2239-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: VITO LATTANZIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 febbraio 1993 (v. stampato Senato n. 692)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 febbraio 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione
dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo
(IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988

Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2239 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 692), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI) è stato costituito nel 1983 quale organizzazione non governativa senza scopo di lucro, rilevante dal diritto olandese, allo scopo di aiutare i legali dei Paesi in via di sviluppo che operano presso ministeri, organismi parastatali e imprese private ad accrescere le proprie capacità professionali al fine di negoziare accordi, fornire consulenze nell'attuazione di transazioni in particolare nei settori dell'assistenza allo sviluppo, degli investimenti esteri e del commercio internazionale.

Il programma regolare di formazione è composto da:

a) un corso di diritto per lo sviluppo, della durata di dodici settimane, che approfondisce le conoscenze giuridiche di base, come la redazione e la negoziazione, e le regole di base nel finanziamento di progetti, nella contrattazione internazionale per beni e servizi e nella legislazione dello sviluppo;

b) seminari sulle transazioni commerciali internazionali, della durata di due settimane ciascuno (svolti sia in lingua francese che in lingua inglese), che suppliscono alla mancanza di una adeguata informazione nel settore tecnico-giuridico da parte di legali e funzionari dei Paesi in via di sviluppo;

c) programmi speciali di formazione, organizzati nei Paesi in via di sviluppo dietro specifica richiesta.

L'Istituto offre una formazione pratica in materia di negoziazione, redazione di documenti giuridici, e norme per le agenzie di finanziamento. I corsi ed i seminari vertono essenzialmente sulle informazioni

specialistiche e sulle qualifiche necessarie per raggiungere accordi equi ed altresì per attuare riforme nazionali legislative.

In considerazione dell'ampio consenso ottenuto dai corsi di formazione nei tre anni di attività, con più di cinquecento partecipanti provenienti da circa cento Paesi, della ormai conseguita stabilità dei finanziamenti, ricevendo l'Istituto fondi da governi, organizzazioni internazionali, fondazioni e del settore privato, delle disponibilità espresse dal Governo italiano a negoziare un accordo di sede, è stato sottoscritto a Roma il 5 febbraio 1988 da Francia, Italia, Paesi Bassi, Filippine, Senegal, Sudan, Tunisia, Stati Uniti d'America, cui si è aggiunto l'Egitto il 15 marzo ultimo scorso, un accordo per la trasformazione dell'Istituto da organizzazione non governativa, rilevante dal diritto olandese, in organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale.

L'Italia, che è uno dei nove Paesi firmatari dell'Accordo, sostiene l'Istituto sia attraverso un contributo volontario annuo alle spese generali, ammontante nel 1989 a 950 milioni di lire, sia attraverso il finanziamento di alcuni corsi e seminari.

L'attività istituzionale dell'Istituto, quella della formazione, è del tutto in linea con il principio fondamentale che ispira la politica italiana di cooperazione allo sviluppo: il recupero e la valorizzazione delle risorse umane. Senza tralasciare l'importante settore delle infrastrutture, infatti, la nostra politica di cooperazione pone l'uomo al centro del processo di sviluppo e considera fondamentale a tale fine il soddisfacimento dei più elementari bisogni umani. I tre settori prioritari indicati dal Comitato interministe-

riale per la cooperazione allo sviluppo sono infatti quelli dell'agricoltura, della sanità e della formazione. La nostra pertanto non è una strategia statica, dettata prevalentemente da considerazioni umanitarie e assistenziali, ma una strategia dinamica finalizzata appunto allo sviluppo dell'uomo ed al soddisfacimento delle sue primarie esigenze, basata sull'uomo e sulle sue fondamentali aspettative ed aspirazioni.

La sede dell'Istituto è a Roma e sono già in corso, a cura del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi del Ministero degli affari esteri, negoziati per la conclusione di un accordo di sede.

Organi del costituendo Istituto sono: a) l'assemblea, composta dai rappresentanti dei Paesi firmatari dell'Accordo; b) il consiglio direttivo, composto da non meno di dieci membri e da non più di sedici membri, che verranno scelti sulla base della loro esperienza professionale nei settori del diritto e dello sviluppo e che esplicheranno le loro funzioni a titolo personale e non già in quanto rappresentanti di governi e di organizzazioni. Del consiglio direttivo fanno parte un rappresentante del Paese ospite e il direttore dell'Istituto; c) il direttore dell'Istituto.

L'Accordo è aperto alla firma dei governi e delle organizzazioni internazionali per un periodo di due anni a partire dal 1° giugno 1987. Tale periodo può essere esteso su iniziativa del Paese depositario, il Governo italiano. A tale riguardo si fa

presente che il Governo italiano intende avvalersi di tale clausola e notificare l'estensione per un anno di tale periodo.

L'Accordo entrerà in vigore al momento in cui il Governo depositario avrà ricevuto notizia da tre Paesi firmatari che le formalità richieste a tal fine dalle rispettive legislazioni nazionali sono state esperite.

Oltre che le sopracitate considerazioni di sostanza, l'esigenza di una pronta ratifica da parte italiana dipende anche dall'opportunità di evitare l'imbarazzante situazione della costituzione di un organismo internazionale senza che sia intervenuta la ratifica del relativo accordo da parte del Paese ospite, tanto più che è prevista fra questo e l'Istituto — come si è detto — la conclusione dell'Accordo di sede.

Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, in quanto l'articolo 5 dell'Accordo non pone alcun obbligo finanziario a carico degli Stati Parte, ma prevede soltanto contributi volontari, per cui l'Italia vi provvederà di anno in anno secondo le procedure e nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Ne consegue che non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.